

Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3797 del 08/02/2019

Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. - Tardiva proposizione della domanda risarcitoria - Rilevanza - Esclusione - Fondamento – Fattispecie - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3797 del 08/02/2019

In tema di determinazione del danno risarcibile, non assurge a fatto colposo del creditore, idoneo a ridurre o a escludere il risarcimento del danno, la circostanza che il danneggiato abbia agito tardivamente nei confronti dell'autore della violazione, quand'anche un'ipotetica tempestiva azione fosse astrattamente suscettibile di circoscrivere l'entità del pregiudizio. Invero, l'art. 1227, comma 2, c.c., che costituisce un'applicazione dell'art. 1175 c.c., pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'avvio di un'azione giudiziale.

(In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso il risarcimento dei danni per la **perdita della possibilità di sfruttamento commerciale** di alcuni modelli ornamentali, conseguente alla registrazione e alla successiva caduta in pubblico dominio di questi ultimi, in ragione del fatto che la relativa domanda era stata proposta dopo più di cinque anni dalla registrazione in parola).

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3797 del 08/02/2019

[Cod_Civ_art_1175](#), [Cod_Civ_art_1227_2](#)

perdita della possibilità di sfruttamento commerciale